

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE



REGOLAMENTO

Ai sensi degli artt. 52 e 63 del decreto legislativo 446/97 e s.m.i.

(deliberazione Consiglio Comunale n.259 del 2 dicembre 1998 e s.m.i.)

TESTO COORDINATO

Aggiornato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26 febbraio 2020

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti nell'art.63 dello stesso decreto legislativo.

ART. 2 Presupposto per l'applicazione ed oggetto del canone

1. Il presupposto per l'applicazione del canone è costituito dalla sottrazione di spazi ed aree all'uso indiscriminato della collettività, per il vantaggio specifico di singoli soggetti.
2. Sono soggette al pagamento del canone:
 - a) le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, effettuate nelle strade, nei corsi e nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati. Sono comunali, ai sensi dell'art.2, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, i tratti di strade statali e regionali attraversanti i centri abitati, individuati con deliberazione della Giunta Comunale;
 - b) le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture, attraversamenti ed impianti di pubblici servizi gestiti in regime di concessione amministrativa;
 - c) le occupazioni di qualsiasi natura, realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiedi o di strade aperti al pubblico e simili.
3. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune.
4. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ART. 3 Natura dell'occupazione

1. L'occupazione può essere di natura permanente, da disciplinare con apposito atto di concessione, o di natura temporanea, collegata di norma ad un provvedimento amministrativo di autorizzazione.
2. Sono occupazioni permanenti quelle aventi carattere stabile, di durata non inferiore all'anno, e comunque non superiore a 29 anni, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e che si sostanziano nella disponibilità dello spazio od area pubblica a favore del singolo.
3. Sono occupazioni temporanee quelle la cui durata è inferiore all'anno.

ART. 4
Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune di Aosta (concedente) dal titolare dell'atto di concessione o del provvedimento amministrativo di autorizzazione (concessionario) o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 5
Atto di concessione

1. L'atto di concessione disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi all'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche e contiene inoltre:
 - a) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
 - b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - c) la determinazione del canone di concessione con l'avvertenza che lo stesso potrà subire adeguamenti tariffari a decorrere dal 1° gennaio di ogni annualità successiva al rilascio, fatta salva la possibilità di rinuncia da parte del concessionario.
2. L'atto di concessione è soggetto alla disciplina sull'imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 6
Provvedimento amministrativo di autorizzazione

1. Il provvedimento amministrativo di autorizzazione permette al singolo di utilizzare temporaneamente lo spazio od area pubblica, disciplinandone l'effettuazione, la durata, il canone ed eventuali prescrizioni connesse alla natura dell'occupazione.

ART. 7
Obblighi dei concessionari

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione o nel provvedimento di autorizzazione e concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. È fatto obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione ed ad esibirli a richiesta degli agenti di polizia urbana o di altro personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 7 bis
Diritto di interpello

1. Ogni cittadino, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro novanta giorni, circostanze e specifiche richieste di interpello in merito alle disposizioni relative all'occupazione di suolo pubblico e/o all'applicazione del relativo canone di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla specifica questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate le sanzioni amministrative previste all'art.28, comma 3, del presente regolamento nei confronti dell'utente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

CAPO II

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI DELLE OCCUPAZIONI

ART. 8

Procedimento per il rilascio

1. Prima di porre in essere le occupazioni di spazi ed aree di uso pubblico i soggetti interessati devono ottenere il rilascio della prescritta concessione o autorizzazione da parte del Comune.
2. Il rilascio dell'atto di concessione o del provvedimento di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'iniziativa, all'istruttoria ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
3. Il procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia di procedimenti amministrativi e la relativa disciplina va coordinata ed integrata con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relative al nuovo codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione ed attuazione e successive modificazioni.

ART. 9

Attivazione del procedimento

1. Il rilascio dell'atto di concessione o del provvedimento amministrativo di autorizzazione avviene entro i termini previsti al successivo comma 4. L'attivazione del procedimento è subordinato alla presentazione, almeno sei giorni prima della data d'inizio prevista, di un'apposita domanda all'amministrazione da parte del soggetto che deve porre in essere materialmente l'occupazione.
2. La domanda va redatta in carta legale fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui agli articoli 16 e 27 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegata B e deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale e/o partita IVA;
 - b) l'individuazione specifica dell'area o degli spazi pubblici oggetto della richiesta e dell'uso particolare a cui si intendono assoggettare;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati o in metri lineari e la durata dell'occupazione richiesta;
 - d) la descrizione particolareggiata dell'opera da realizzare, se l'occupazione comporta la costruzione o il mantenimento di un manufatto;
 - e) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi ed alle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nella concessione o nella autorizzazione.L'istanza deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. I fatti, gli stati o le qualità personali a diretta conoscenza del richiedente sono dichiarati dallo stesso contestualmente alla presentazione della domanda.
3. Il procedimento si avvia con l'acquisizione sulla domanda del protocollo d'archivio. In caso di spedizione della domanda a mezzo raccomandata postale, il termine iniziale del procedimento è invece determinato dalla data di ricezione della stessa, risultante dall'apposito avviso di ricevuta.
4. Il termine, previsto dal regolamento comunale d'applicazione della legge 7 agosto 1990, n.241, entro il quale l'ufficio competente è tenuto a rilasciare la concessione o l'autorizzazione o manifestare il proprio diniego decorre dalla data di assegnazione della domanda all'ufficio stesso. L'assegnazione è effettuata dall'archivio contestualmente alla acquisizione a protocollo.

5. Ove la domanda risulti incompleta o carente degli elementi indicati nel precedente secondo comma, il responsabile del procedimento formula all'interessato apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo all'acquisizione di data certa.
6. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di improcedibilità della stessa, entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma precedente che non potrà essere inferiore ai sette giorni. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine entro il quale deve concludersi il procedimento.

ART. 10

Conclusione del procedimento

1. L'atto di concessione o il provvedimento amministrativo di autorizzazione è rilasciato, sulla base della disciplina organizzativa dell'ente, dalla struttura competente a condizione che il richiedente abbia effettuato il versamento, con le modalità dell'art.27 comma 3 del presente regolamento, dei seguenti oneri, se dovuti:
 - a) spese per bolli
 - b) spese di sopralluogo
 - c) spese di registrazione
 - d) canone per l'occupazione del suolo pubblico
 - e) tassa rifiuti giornaliera
2. In relazione alla diversa tipologia di occupazione potrà essere richiesto o meno un deposito cauzionale. Il deposito resta vincolato al corretto espletamento di tutti gli adempimenti richiesti dalla concessione o autorizzazione ed è restituito dopo la verifica e l'inesistenza di danni.
3. Le concessioni od autorizzazioni devono essere ritirate prima dell'inizio dell'occupazione e sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data del ritiro delle stesse da parte del richiedente. L'omesso ritiro comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 a 500,00 ai sensi di legge.
4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione o autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti relativi ad importi di canone dovuti e non versati o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative previste dal presente regolamento. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.
5. In caso di diniego al rilascio dell'atto deve essere comunicata al contribuente la motivazione del provvedimento negativo.

Art.11

Revoca, modifica, rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare, in qualsiasi momento, la concessione o l'autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario possa avanzare pretesa alcuna di indennizzo.
2. La revoca o la modifica è disposta con provvedimento del responsabile del servizio competente.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione comunale. La comunicazione, solo se acquisita dal servizio protocollo comunale prima della data d'inizio dell'occupazione, comporta la restituzione dell'intero

canone versato, senza interessi, e del deposito cauzionale. Non sono mai rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio dell'atto che ha autorizzato l'occupazione e per i relativi accessori.

4. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia è disposto il rimborso del canone eventualmente corrisposto, senza interessi, per il solo periodo residuale di mancata occupazione ed è fatta salva la verifica dell'applicazione del canone in base a tariffa temporanea ove, a seguito di tale rinuncia, si configuri di fatto un'occupazione di tale natura.
5. Il rimborso è disposto con provvedimento del responsabile dell'ufficio tributi.

Art. 12

Cause di decadenza e occupazioni abusive

1. La decadenza della concessione o autorizzazione si verifica, a seguito della mancata rimozione da parte del concessionario delle irregolarità contestate dal concedente, nei seguenti casi:
 - a) Violazione delle prescrizioni concernenti l'utilizzazione dell'area o dello spazio pubblico che comportino un abuso o uso diverso da quello per il quale è stata autorizzata l'occupazione;
 - b) Violazione degli obblighi previsti dalla concessione o autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - c) Omissione o reiterazione di versamento parziale del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura, questi possono essere rimosse e demolite direttamente dal Comune, con spese poste a carico del trasgressore.
3. Sono considerate occupazioni abusive permanenti quelle realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

Art. 13

Subentro nella concessione o nell'autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea dell'area o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il cedente o il cessionario ne devono dare comunicazione al Comune, con atto che rechi la sottoscrizione in segno di conferma ad opera di controparte o che venga integrato da successivo atto, entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento.

Art. 14

Rinnovo della concessione e dell'autorizzazione

1. Il concessionario può, prima della scadenza della concessione, chiederne il rinnovo giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo è indirizzata all'amministrazione, con le stesse modalità previste dal precedente art. 9, entro i termini previsti dallo stesso art. 9, comma 4.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

5. Le occupazioni non rinnovate, che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, sono considerate a tutti gli effetti come occupazioni abusive.

Art. 15 **Occupazioni d'urgenza**

1. In caso di motivata urgenza l'occupazione di aree o spazi pubblici può essere effettuata senza preventiva autorizzazione o concessione. L'interessato deve darne immediata comunicazione, anche via fax, al Comando di Polizia Municipale e deve attivare nelle successive ventiquattro ore la procedura prevista dal precedente art.9.
2. La mancata comunicazione, la mancata o ritardata richiesta di autorizzazione oppure l'inesistenza delle condizioni d'urgenza che hanno determinato l'occupazione danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 28 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

CAPO III **DISCIPLINA DEL CANONE**

Art. 16 **Criteri per la determinazione del canone**

1. Il canone è determinato tenuto conto :
 - a) dell'importanza dell'area su cui insiste l'occupazione;
 - b) del coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione;
 - c) dell'effettiva misura dell'occupazione;
 - d) della tariffa annualmente deliberata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Art. 17 **Suddivisione del territorio comunale**

1. Le strade, gli spazi e le altre aree indicate nell'art.2, sono classificate in quattro categorie come da allegato A " Classificazione di strade ed aree pubbliche" al presente regolamento.
2. Per la classificazione di cui al comma precedente sono considerati i seguenti elementi:
 - a) Valore storico-monumentale e/o turistico dell'area;
 - b) Densità degli insediamenti commerciali;
 - c) Destinazione ad area pedonale urbana;
 - d) Grado di concentrazione dei pubblici servizi.

Art. 18 **Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione**

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione (CE) è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa annualmente fissata .
2. Il valore è attribuito tenuto conto della causa dell'occupazione dell'area o dello spazio di uso pubblico, attribuendo i coefficienti più alti alle occupazioni a più alto valore economico aggiunto per il singolo (ad es. occupazione direttamente funzionale all'attività commerciale),

coefficienti intermedi, frutto di comparazione tra l'interesse del privato e quello della collettività ad usufruire dell'area pubblica, per quelle occupazioni che portano un beneficio riflesso alla collettività (ad es. erogazione di un servizio pubblico seppure dietro corrispettivo), ed i coefficienti più bassi per le occupazioni che gravano di minore peso l'area pubblica, costituendo in sostanza una mera agevolazione fatta dalla collettività stessa ad un suo membro per l'uso di un bene proprio.

3. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella seguente per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere, di norma, inferiore a 0.2 e superiore a 2.0 .

NR.	TIPOLOGIA DELL'OCCUPAZIONE	COEFF. ECONOMICO
1	Passi carrabili	0.2
2	Aree per attività da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (D.Lgs.460/97)	0.2
3	Aree per attività di enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art.87 D.P.R. 917/86 e succ. modif.)	0.3
4	Aree per attività dello spettacolo viaggiante, mestieri e girovaghi	0.4
5	Aree per attività permanenti di rivendita giornali e riviste o ricordini e chioschi permanenti in genere	0.5
6	Aree per attività edile con impalcature, ponteggi e cantieri	0.8
7	Aree per attività di pubblici esercizi	1.0
8	Spazi ed aree per cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi o da soggetti diversi	1.1
9	Aree per attività di gestione dei parcheggi a pagamento	1.1
10	Aree e spazi per attività di distribuzione carburanti	1.3
11	Aree per attività commerciali in forma itinerante	1.4
12	Aree per attività di cessione di beni o prestazioni di servizi non comprese in altre voci	1.5
13	Aree di mercato	1.8
14	Aree per la sola attività espositiva o per impianti e mezzi pubblicitari	2.0
15	Maggiorazione del coefficiente in occasione del rilascio di autorizzazioni temporanee in occasione di fiere per le occupazioni nr.4-7-11-12-13-14-16	0.2
16	Aree per attività non previste nella presente tabella	Riferimento ai coefficienti relativi ad occupazioni analoghe

Art. 19

Criteri per la determinazione della superficie occupata

1. Il canone si determina in base all'effettiva misura dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa luogo all'applicazione del canone alle occupazione che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o mezzo metro lineare. Non sono computate le superfici occupate da fioriere purchè autorizzate poste all'esterno delle attività commerciali a scopo ornamentale.
2. Per le concessioni di suolo pubblico destinate all'attività di gestione dei parcheggi a pagamento da parte dell'Azienda Pubblici Servizi Aosta, in deroga a quanto previsto nel successivo comma 6, la superficie da assoggettare al canone è data dalla somma di una parte della superficie occupata interamente computata maggiorata della restante parte computata in ragione del dieci per cento. Sulla superficie così determinata si applicheranno, ad ogni categoria, le tariffe vigenti avendo quale criterio di riferimento l'incidenza percentuale delle superfici iniziali rispetto all'entità complessiva dell'occupazione.

3. La Giunta comunale determina l'entità della superficie dei parcheggi a pagamento da computare per intero. Tale parametro potrà essere, dallo stesso Organo, annualmente aggiornato compatibilmente con le esigenze di una sana gestione aziendale della propria Società partecipata.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del cinquanta per cento fino a cento metri quadrati, del venticinque per cento per la parte eccedente i cento metri quadrati e fino a mille metri quadrati, del dieci per cento per la parte eccedente i mille metri quadrati.
5. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico si realizzino contestualmente ad occupazioni del suolo, da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato oltre che per le occupazioni del suolo soltanto per la parte di dette occupazioni che, proiettata perpendicolarmente, eccede l'occupazione del suolo.
6. Nel caso di occupazioni da parte del medesimo concessionario in zone diverse del territorio comunale il canone è singolarmente determinato, in relazione ad occupazione/i afferenti ciascuna zona.

Art. 20

Particolari tipologie di occupazioni e criteri di determinazione della relativa superficie

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A. Passi carrabili.

1. Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, i manufatti costruiti sul suolo pubblico, gli intervalli realizzati nei marciapiedi, anche senza titolo nonché le modifiche del piano stradale, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso di veicoli alla proprietà privata, nonché ad impianti per la distribuzione dei carburanti. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone.
2. La superficie del passo carrabile, ai fini dell'applicazione del canone, è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata a fronte dell'edificio o del terreno al quale consente l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, tenuto conto delle esigenze di viabilità, può vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, previo rilascio di apposito cartello segnaletico. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può essere superiore ai nove metri quadrati. Il canone va determinato con le medesime modalità previste per i passi carrabili. e la superficie assoggettabile degli accessi carrabili e pedonali va in tal caso determinata moltiplicando l'apertura del portone, del cancello e più in generale dell'accesso per la profondità virtuale di metri lineari uno.
4. In ogni caso i concessionari che non abbiano più interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono avanzare richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.
5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la superficie fino a metri nove è calcolata per intero, l'eventuale eccedenza in ragione del dieci per cento.
6. La tariffa per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che sulla base di elementi di carattere oggettivo risultino non utilizzabili e comunque, di fatto non utilizzati, è ridotta al dieci per cento.

B. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in metri lineari forfetari in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni o altri mezzi pubblicitari, il canone è calcolato sulla base della proiezione del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio sul suolo pubblico.
3. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi il canone è determinato forfetariamente in relazione al numero complessivo delle relative utenze per la relativa misura unitaria comunale di tariffa.

C. Occupazioni in aree di mercato

Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato si fa espresso rinvio alla specifica disciplina di settore.

D. Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti e i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con le altre strutture ed impianti di servizio.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone i criteri di misurazione, per qualsiasi soggetto concessionario, sono quelli stabiliti alla lettera B) punti 1 e 2 delle analoghe occupazioni permanenti. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

B. Occupazioni nei mercati

Per i mercati si fa espresso rinvio alle norme di settore.

C. Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di persone. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di quattro ore. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

D. Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quella maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 21

Determinazione della misura della tariffa

1. In relazione alla classificazione di cui all'art. 17, le tariffe per metro quadro di occupazione temporanea e/o permanente, sono determinate secondo i seguenti criteri:

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- A) per le occupazioni temporanee la misura di tariffa a giorno (**TBT**) per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione temporanea del suolo
Tariffa base a giorno

I categoria

Tariffa base

II categoria

80% Tariffa base

III categoria

60% Tariffa base

IV categoria

40% Tariffa base

- B) Per le occupazioni temporanee aventi durata inferiore al giorno, anche se autorizzate per più giorni, la tariffa è commisurata a ore con un minimo di quattro ore (FO), secondo la seguente tabella:

Occupazione temporanea del suolo
Tariffa base di quattro ore

I categoria

Tariffa base/6

II categoria

Tariffa a giorno/6

III categoria

Tariffa a giorno/6

IV categoria

Tariffa a giorno/6

Per le occupazioni di durata inferiore alle quattro ore si applica la tariffa base di quattro ore, analogamente, ogni periodo di occupazione superiore alle quattro ore è arrotondato per eccesso alle quattro ore superiori.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A) Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa base a giorno (**TBP**) per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 20% della tariffa giornaliera stabilita per la specifica categoria di riferimento per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A)

*Occupazione permanente del suolo
Tariffa base a giorno*

I categoria 20% Tariffa base	II categoria 20% Tariffa temp.	III categoria 20% Tariffa temp.	IV categoria 20% Tariffa temp.
--	--	---	--

OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO O SOTTOSUOLO

- A) Per l'occupazione temporanea o permanente del soprassuolo e sottosuolo le tariffe indicate nei commi precedenti sono ridotte ad un terzo.
2. Le tariffe possono essere rideterminate annualmente ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Il Comune può, limitatamente alle occupazioni temporanee di durata non superiore a trenta giorni - effettuate in aree e spazi ricompresi nella prima categoria di suddivisione del territorio comunale - prevedere una maggiorazione fino al cento per cento dell'importo del canone dovuto. Tale facoltà può essere esercitata anche in relazione a singole vie e piazze e per un periodo non superiore a mesi sei.
3. Nel caso di mancata adozione del provvedimento deliberativo si intendono prorogate le tariffe e le maggiorazioni vigenti per l'anno in corso.

Art. 22

Occupazioni non assoggettate al canone

1. Non sono assoggettate a canone:
- a) le occupazioni soprastanti il suolo con balconi, verande, bow – windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le tende anche se aggettanti su area pubblica;
 - b) le occupazioni direttamente effettuate dal Comune di Aosta;
 - c) le occupazioni per interventi o per iniziative i cui oneri finanziari siano stati direttamente e integralmente posti a carico del bilancio comunale oppure che, per il loro particolare interesse pubblico, beneficino del patrocinio del Comune di Aosta;
 - d) le occupazioni direttamente effettuate dallo Stato e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta nell'esercizio delle loro attività istituzionali ad eccezione di manifestazioni, mostre e fiere;
 - e) le occupazioni permanenti direttamente effettuate da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e succ. modif., per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - f) le occupazioni effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
 - g) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale gli orologi funzionanti per pubblica utilità, purché non contengano messaggi pubblicitari, e le aste delle bandiere;
 - h) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, o realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate nonché con vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
 - i) le occupazioni - negli orari e nelle zone stabilite dall'Amministrazione Comunale – per la sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci ;
 - j) le occupazioni con impianti , condutture o manufatti dell'acquedotto;

- k) le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'irrigazione dei fondi agricoli;
- l) le occupazioni per accessi e strutture destinate ai soggetti portatori di handicap;
- m) le occupazioni effettuate da promotori di iniziative a carattere esclusivamente politico o sindacale (comizi- raccolta firme) purché l'area o le aree occupate non eccedano complessivamente i dieci metri quadrati.;
- n) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose limitate alla durata delle manifestazioni indicata nell'autorizzazione;
- o) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture e tetti nonché per lo scarico carico di materiale edile, autorizzate anche per più giorni, di durata non superiore a due ore giornaliere;
- p) le occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze individuate dalla Giunta Comunale;
- q) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle quattro ore;
- r) le occupazioni poste in essere da soggetti pubblici o privati che, per effetto di convenzioni stipulate con l'Amministrazione Comunale ai fini del rilascio della concessione ad edificare, risultino realizzate per l'esecuzione di interventi di manutenzione della struttura e/o dell'area oggetto dell'accordo. La durata dell'esenzione, indicata nel titolo abilitativo, è limitata al tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori.

Art. 23

Canone per occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale.
2. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti è determinata come segue:
La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza dell'area (**TBp**) di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (**CE**) di cui alla tabella dell'art. 18. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

$$\text{CANONE ANNUO} = \text{TBp} \times \text{CE} \times \text{mq/ml} \times 365$$

Art. 24

Canone per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone è determinato come segue:
La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza dell'area (**TBt**) di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (**CE**) di cui alla tabella dell'art. 18. L'importo così ottenuto va eventualmente ripartito a fasce orarie (**FO**) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

$$\text{CANONE TEMPORANEO} = (\text{TBt} \times \text{CE} : 6) \times \text{nr.FO} \times \text{MQ/ML} \times \text{nr. gg.}$$

2. Dalla misura del canone, come sopra determinato è detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art.26 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992,

nr. 285 e i canoni ricognitori. I canoni spettanti al Comune possono essere in ogni caso pagati contestualmente.

3. La durata e la misura dell'occupazione sono stabilite con il provvedimento amministrativo di autorizzazione.
4. Per occupazioni di durata , non inferiore a quindici giorni, il canone è ridotto del venticinque per cento per:
 - a) occupazioni aventi finalità politiche ed istituzionali;
 - b) occupazioni aventi finalità sportive, culturali e assistenziali poste in essere da organizzazioni senza fine di lucro (ONLUS);
 - c) occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri e girovaghi.
 - d) occupazioni che si verificano con carattere ricorrente
5. Il canone è ridotto del cinquanta per cento per le occupazioni temporanee di qualsiasi natura aventi durata non inferiore ai trenta giorni e non superiore ai novanta giorni.
6. Il canone è ridotto del settantacinque per cento per le occupazioni temporanee di qualsiasi natura aventi durata superiore ai novanta giorni e non superiore ai duecentodieci giorni.
7. Il canone è ridotto dell'ottanta per cento per le occupazioni temporanee di qualsiasi natura aventi durata superiore ai duecentodieci giorni.
8. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente è utilizzato il criterio oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità.

Art. 25

Canone occupazione da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Il canone per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti o con qualsiasi altro manufatto destinato all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, realizzate da aziende di erogazione dei servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato, in misura forfetaria, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art.63, comma 2, lettera f del D.Lgs. 15 dicembre 1997, nr.446 e successive modificazioni, nella misura di 0.64 per utente.
2. Il numero complessivo degli utenti da prendere in considerazione per la determinazione del canone annuo di cui al comma precedente è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. In ogni caso la misura del canone annuo di cui al comma 1 non può essere inferiore a 516.46 euro. La medesima misura di canone è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
4. Il canone determinato con le modalità di cui ai commi precedenti è rivalutato annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il canone delle occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale, realizzate dai soggetti di cui al comma 1, è determinato secondo i criteri applicativi stabiliti dall'art.26 del presente regolamento.
6. Al canone per l'occupazione temporanea del suolo con aree di cantiere, necessarie alla posa o alla manutenzione delle reti, si applica lo specifico coefficiente di valutazione economico previsto dal precedente art. 18 per tali attività. Qualora la richiesta di occupazione suolo pubblico sia superiore a 90 giorni e l'intervento non risulti limitato ad una sola area di riferimento, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
7. La richiesta di occupazione suolo pubblico è oggetto di un' unica istanza che deve necessariamente contenere la programmazione di massima dell' intervento, le date previste per

l' inizio e la fine lavori, l'individuazione delle vie interessate e l'indicazione di una superficie ordinaria giornaliera che si intende utilizzare.

8. L'Amministrazione comunale, in caso di accoglimento dell'istanza, provvede ad emettere un atto di autorizzazione generale contenente, tra l'altro, le prescrizioni alle quali la ditta dovrà attenersi ai fini di consentire i controlli e l'emissione delle specifiche ordinanze di chiusura e modifica del traffico, il limite massimo di superficie giornaliera effettivamente utilizzabile dall'azienda, le eventuali garanzie richieste.
9. La determinazione del canone avviene su base trimestrale posticipata tenuto conto della superficie ordinaria di occupazione giornaliera autorizzata. La superficie ordinaria di occupazione è attribuita alle singole categorie tariffarie utilizzando, quale criterio di imputazione, l'incidenza percentuale delle vie comprese in una medesima categoria tariffaria rispetto al numero complessivo delle vie occupate nel periodo.
10. Il concessionario provvede, entro il giorno 10 del mese successivo ad ogni trimestre o del mese successivo all'ultimazione dei lavori, al versamento dell'importo dovuto e alla trasmissione al comune di un prospetto di calcolo utilizzato per la liquidazione del canone.
11. Al canone temporaneo così determinato si applica la riduzione prevista dall'art.24, comma 6, del presente regolamento.
12. Le modalità di determinazione del canone temporaneo per l'occupazione del suolo stabilite nei commi precedenti si applicano, con decorrenza 1° gennaio 2014, anche nel caso di convenzioni - con lavori ancora in corso - tra l'Amministrazione comunale e l'azienda/e esecutrice dei lavori.

Art. 26

Criteri per la determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo

1. Il canone va applicato in base alla tariffa determinata ai sensi dell'art.21 del presente regolamento. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera per le occupazioni temporanee non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a 0.08 euro al metro quadrato o lineare per giorno.
2. Per le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi dagli utenti degli stessi il canone non si applica.
3. Per le occupazioni temporanee di cui al presente articolo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 24 è applicato in misura forfetaria in base alle tariffe approvate dal Comune con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
 - a) Canone base per le occupazione del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare, di durata non superiore a trenta giorni;
 - b) Canone base aumentato del cinquanta per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
 - c) Canone base maggiorato del trenta per cento per occupazioni di durata superiore ai trenta giorni e fino a novanta giorni;
 - d) Canone base maggiorato del cinquanta per cento per occupazioni di durata superiore ai novanta giorni e fino a centottanta giorni;
 - e) Canone base maggiorato del cento per cento per occupazioni di durata superiore ai centottanta giorni.
4. Il Comune, qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo a tantum nelle spese di costruzione delle gallerie.

In sede di rilascio della concessione per ogni singola utenza, il contributo dovuto per l'occupazione di ciascun metro lineare, sarà in ragione del 20% forfetario del costo di costruzione del cunicolo oggetto di concessione.

L'importo del costo di costruzione a metro lineare per la determinazione del contributo dovuto, viene fissato ad ultimazione lavori, con provvedimento del responsabile comunale dell'intervento, così come lo spazio disponibile nel cunicolo per ogni società o ente.

Detto importo, dovrà essere rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre di ogni anno.

5. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.
6. L'Amministrazione comunale può stabilire con i soggetti erogatori di pubblici servizi, per motivate ragioni di pubblico interesse, ulteriori modalità di utilizzo dei servizi tecnologici di soprassuolo e di sottosuolo esistenti mediante la stipula di apposite convenzioni in deroga a quanto disciplinato dai commi 4 e 5.

Art. 27

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone relativo alla prima annualità è corrisposto al momento del rilascio materiale dell'atto di concessione e viene rapportato a giorni. Le successive annualità sono corrisposte entro il 31 marzo di ogni anno, sino al termine della concessione, che comporta, per l'ultima annualità scadente in corso d'anno, il pagamento frazionato del canone.
2. Per le occupazioni permanenti di cui al precedente art. 25 il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato al momento del rilascio materiale dell'atto di autorizzazione e comunque sempre prima dell'inizio dell'occupazione.
4. Per le occupazioni temporanee ricorrenti nelle aree di mercato il pagamento va effettuato unicamente a trimestri anticipati alle stesse scadenze indicate nel successivo comma 7.
5. Il pagamento del canone può essere effettuato mediante:
 - a) Versamento diretto alla tesoreria del Comune;
 - b) versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Aosta- servizio di tesoreria
 - c) versamento mediante sistema bancario
 - d) versamento diretto all'agente incaricato della riscossione nei soli casi di occupazioni temporanee senza posto fisso nelle aree di mercato ("spuntisti") o di occupazioni abusive.
 - e) versamento al concessionario del Comune nel caso di affidamento in concessione.A decorrere dall'anno 2017 il pagamento, fermo restando la completa attivazione dei servizi, avverrà con modalità telematiche secondo le linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi (Agenzia per l'Italia Digitale - G.U. del 7 febbraio 2014).
6. Il versamento non va effettuato per importi di canone dovuto non superiori a 4,00 euro.
7. Per importi di canone superiori a 516 euro il concessionario può procedere a pagamenti rateizzati fino ad un massimo di nr. 4 rate uguali aventi scadenza marzo- giugno – agosto - ottobre dello stesso anno. Per le occupazioni temporanee il pagamento della prima rata coincide con il termine previsto al comma 3 mentre il saldo dell'ultima rata avviene entro il termine del periodo di occupazione autorizzato.
8. L'amministrazione può inviare avvisi di pagamento entro i termini di scadenza. Il mancato invio o la mancata ricezione dell'avviso non può essere invocata dal concessionario a sua discolpa in caso di mancato o ritardato pagamento.
9. L'omesso o ritardato pagamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione della concessione o autorizzazione fino alla regolarizzazione del pagamento. La sospensione è disposta dalla struttura che ha autorizzato l'occupazione.

Art. 28

Sanzioni

1. Alle occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato al 50 per cento.
2. Per le occupazioni abusive, sia permanenti che temporanee, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100 per cento della somma di cui al comma 1., ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, nr.285,
3. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, sezione I e II della legge 24 novembre 1981, nr.689.
4. In caso di accertamento per parziale o per omesso pagamento del canone da parte dei soggetti autorizzati all'occupazione è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di 155 euro ad un massimo di 500 euro. Per tali violazioni la competenza alla determinazione della misura della sanzione è attribuita al Dirigente responsabile del servizio tributi.
5. Sono sempre fatte salve le sanzioni irrogabili ai sensi del vigente Codice della Strada per violazioni sulle prescrizioni dallo stesso fissate in ordine alla realizzazione di occupazioni.
6. Sulle somme a titolo di canone sono dovuti in caso di ritardato pagamento gli interessi in misura pari all'interesse legale (art.1284 del Codice Civile) per i giorni decorrenti dalla scadenza a quello in cui è avvenuto il versamento.

Art. 29

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dalla concessione o autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi di accertamento con l'indicazione degli importi dovuti.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di tre anni dalla data dello omesso o parziale pagamento.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo ai sensi del D.Lgs.26 febbraio 1999, nr.46 e succ. modificazioni.
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di tre anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
7. In caso di svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre novanta giorni e che di fatto precludano l'accesso veicolare o non consentano o limitino in maniera considerevole il transito pedonale nell'area occupata, la Giunta Comunale può deliberare una riclassificazione temporanea, fino alla data di ultimazione dei lavori, della categoria dell'area o dello spazio. Gli interessati possono richiedere la rideterminazione del canone effettivamente dovuto ed il rimborso parziale dell'eventualmente maggior versato .

Art. 30
Funzionario responsabile

1. La disciplina organizzativa dell'ente individua il soggetto competente al rilascio, previa verifica dell'avvenuto pagamento da parte del concessionario degli oneri di cui al precedente art.10, degli atti di concessione permanente o temporanea.
2. Il soggetto di cui al comma precedente provvede a trasmettere copia dell'atto rilasciato al servizio individuato quale gestore della riscossione annuale del canone. Al responsabile di tale servizio competono le successive attività gestionali quali l'invio degli avvisi di pagamento, la sottoscrizione degli atti, compresi quelli che comminano sanzioni ed autorizzano rimborsi.
3. Per le sole occupazioni nelle aree mercatali, stante la loro specificità normativa ed applicativa, la struttura competente in materia oltre al rilascio delle autorizzazioni provvede alle successive attività gestionali del canone.
4. I responsabili possono, oltre che della Polizia Municipale, avvalersi dell'attività di controllo di dipendenti comunali facenti parte della propria struttura organizzativa.
5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per le quelle indicate al comma 1, spettano al concessionario della riscossione del canone.

Art. 31
Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.
2. L'ufficio tecnico comunale provvede, con la collaborazione dei Comando della Polizia Municipale e del servizio tributi, alla regolarizzazione delle occupazioni in essere con passi carrabili che siano difformi alle disposizioni del presente regolamento, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Art. 32
Efficacia del presente regolamento

1. Il presente regolamento produce i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 1999.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Tabella A

In vigore dal 1° gennaio 2020

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA

I ^ CATEGORIA

Arco d' Augusto – P.zza	Croix de Ville – Via	Porte Pretoriane – P.zza
Aubert E. – Via	De Sales Mons. – Via	Quintane – Via
Chabloz – Via	De Tillier – Via	Roncas – P.zza
Chanoux E. – P.zza	Des Franchises – P.zza	S. Anselmo – Via
Conseil des Commis – (da P.zza	H. Des Etats – Viale	S. Francesco – P.zza
Chanoux all'incrocio con V. Festaz)	Porta Pretoria – Via	S. Orso – Via
		Severin Caveri – P.zza
		Xavier de Maistre – Via

II ^ CATEGORIA

Accademie de St. Anselme – P.zza	De l'Ancien Abattoir – Via – P.zza	Martinet – Via
Anfiteatro – Via	De Lostan – Via	Matteotti – Viale
Antica Vetreria – Via	Tollein – Via	Mauconseil – Via
Baillage – Via	Deffeyes – P.zza	Mazzini – Via
Battaglione Aosta – C.so	Della Repubblica – P.zza	Monte Grappa – Via
Boson – Via	Des Pres Fossés – Via	Monte Grivola – Via
Bramafan – Via	Duc – Via	Narbonne – P.zza
Caduti dei lager nazisti – P.zza	Ermelinda Ducler – P.zza	Olliotti – Via
Carabel – Via	Ferrein – Vic.	Pace – Viale
Cavalieri Vitt. Veneto (e tutta area	Festaz – Via	Pere Laurent – C.so
mercatale) – P.zza	Folliez – Passaggio	Piave – Via
Cerise – Via	Forum – Via	Plouves – P.zza
Cerlogne – Via	Frutaz – Via	Pompe – Vic.
Chabod F. – Via	Garibaldi – Viale	Promis – Via
Chambery – Via	Ginevra – Viale	Rey G. – Via
Chanoux A. – Via	Ginod – Via	Ribitel – Via
Charrey – Via	Giovanni XXIII – P.zza*	S. Giocondo – Via
Cogneins – Vic.	Gorret – Via	St. Bernard de Menthon –
College St. Benin – Via	Gramsci – Via	Via
Conseil des Commis – Viale (da	H. Des Monnaies – Via	Stevenin – Via
V. Festaz a P.zza Manzetti)	Henry A. – Via	Torino – Via
Conte Crotti – Viale	IV Novembre – Via	Torre del Lebbroso – Via
Conte Tommaso – Via	Ivrea – C.so (da P.zza Vuillermin fino	Tour de Pailleron – Via
Crétier – Via	all'incrocio con V. Clavalité)	Tourneuve – Via
D'Avise – Via	Linty – Via	Treves A. – Via
De Challand – Via	Losanna – Via	Trottechien – Via
De l'Archet – Via	Lucat – Via	Verger – Passaggio
De la Pierre – Via	Maillet – Via	Vescoz – Passaggio
	Malherbes – Via	Vevey – Via
	Manzetti – P.zza	Vuillermin – P.zza
	Marché Vaudan – Via	XXVI Febbraio – C.so
		Zimmermann – Via

* La piazza verrà collocata automaticamente in prima categoria alla data di ultimazione dei lavori di riqualificazione.

III^ CATEGORIA

Adamello – Via	Della Consolata – Strada (<i>a sud di V. Roma</i>)	Lexert – Viale	Piccolo S. Bernardo – Via
Artanavaz – Via	Dell' Archibugio – Via	Liconi – Via	Pila – Via
Avondo – Via	Des Fermes – Vicolo	Lys – Via	Plan des Rives – Via
Battaglione Cervino – P.zza	Des Regions – Via	Marmore – Via	Pont Suaz – Strada
Battisti – Via	Dora Baltea – Via	Mochet J. – Via	Ponte Romano – Via
Berthet – Via	Duca degli Abruzzi – Via	Mont Falere – Via	1° Maggio – Via
Bich – Via	Elter G. – Via	Mont Gelé – Via	Roma – Via
Binel – Via	Esperanto – Via	Mont Vêlan – Via	S. Michele – Via
Borgnalle – Reg.	Europa – Viale	Montagnayes – Strada	Saba G. – Via
Bréan – Via	Evancon – Via	Monte Bianco – Via	Sacco – Via
Brocherel – Via	Fiollet – Via	Monte Cervino – Via	Salvadori B. – P.zza
Buthier – Via	Furggen – Via	Monte Emilius – Via	Sinaia – Via
Caduti del Lavoro – Via	Gal P. – Via	Monte Pasubio – Via	Soldats de la neige – P.zza
Cap. Chamonin – Via	Garin – Via	Monte Solarolo – Via	St. Martin de C. – C.so
Carducci – Viale	Gastaldi – Via	Monte Vodice – Via	Tzamberlet – P.zza
Carrel G. – Via	Gran Paradiso – Via	Mont Zerbion – Via	Valli Valdostane – Via
Cavagnet – Via	Grand Eyvia – Via	Montmayeur – Via	Verraz – Via
Chaligne – Via	Guédoz – Via	Mus I. – Via	Viseran – Via
Chamolé – Via	Innocenzo V Papa – Via	Page E. – Via	Voison – Strada
Chatelard – Via	Ivrea – C.so (<i>da V. Clavalité fino all'incrocio con V. Croix Noire</i>)	Paravera – Strada	Volontari del Sangue – Via
Chatrian – Via	Kaolach – Via	Parigi – Via	Vuillerminaz – Via
Chavanne – Via	Lancieri di Aosta – C.so	Partigiani – Viale	
Clavalité – Via	Larsinaz – Via	Pasquettaz – Via	
Cognon – Reg.	Lavoratori Vittime Del Col du Mont. – Via	Pollio Salimbeni – Via	
Col. Alessi – Via			
Croix Noire – Via			
Dalla Chiesa Carlo A. – Via			
Darbelley Cap. – Via			

IV CATEGORIA

Arpuilles	Coutumier – Via du	Gran San Bernardo – Viale	Porossan Le Movisod
Arpuilles Avire Dessous	Della Consolata – Strada (<i>a nord di V. Roma</i>)	Grand Tournalin – Via	Porossan Les Neyves
Arpuilles Avire Dessus	Della Scuola Militare	La Bioulaz – Reg.	Porossan Le Papet
Arpuilles Les Chacoteyes	Alpina – Via	La Riondaz – Reg.	Porossan Papet di Sopra
Arpuilles Entrebin	Delle Betulle – Via	La Rochère – Reg.	Porossan Ropoz
Arpuilles Lein Blanc	Des Seigneurs de Quart – Via	Le Chabloz – Reg.	Porossan Le Tramail
Arpuilles Lein Noir	Du Petit Seminaire – Via	Le Crou – Reg.	Porossan Le Triet
Arpuilles Lein Avantey	Du Ru Baudin – Via	Le Saraillon – Reg.	Porossan Le Truchod
Arpuilles Plan De Diau	Duvet – Reg.	Le Talapé – Reg.	Saumont – Strada
Arpuilles Les Planes	Edelweiss – Via	Les Fourches – Reg.	Signayes Le Clou
Arpuilles Le Rochon	Excenex	Myosotis – Via	Signayes Joanet
Beauregard – Via	Excenex Champ de la Croix	Pallin – Reg.	Signayes Grand Signayes
Bibian – Via	Excenex Fleod Dessus	Passerin d'Entrèves – Via	Signayes La Ravoire
Bornyon – Via	Excenex Fleod Dessous	Petigat – Via	Signayes Ossan
Brenloz – Reg.	Excenex Gaillet	Pleod – Reg.	Signayes Preille
Bucaneve – Via	Excenex Les Arp.Dessous	Porossan Les Arsins	Signayes Le Ru
Busseyaz – Reg.	Excenex Les Arpeilles	Porossan Baazo	Signayes Seissinod
Cappuccini – Strada	Dessus	Porossan Cache	Vaccari L. – Via
Champailler – Reg.	Excenex Meylan	Porossan La Badiaz	Les Vignoles – Reg.
Cossan – Reg.	Excenex Le Plan Des Fiou	Porossan La Chapelle	
	Gilles des Chevrères – Via	Porossan Le Chiou	
		Porossan La Combaz	

**INDICE - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto del regolamento

Art.2

Presupposto per l'applicazione ed oggetto del canone

Art.3

Natura dell'occupazione

Art.4

Soggetti attivi e passivi

Art.5

Atto di concessione

Art.6

Provvedimento amministrativo di autorizzazione

Art.7

Obblighi dei concessionari di spazi ed aree pubbliche

Art. 7 bis

Diritto di interpello

**CAPO II PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA
DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI DELLE OCCUPAZIONI**

Art.8

Procedimento per il rilascio

Art.9

Attivazione del procedimento

Art.10

Conclusione del procedimento

Art.11

Revoca, modifica, rinuncia

Art.12

Cause di decadenza e occupazioni abusive

Art.13

Subentro nella concessione o nell'autorizzazione

Art.14

Rinnovo della concessione o autorizzazione

Art.15

Occupazioni d'urgenza

CAPO III DISCIPLINA DEL CANONE

Art.16

Criteri per la determinazione del canone

Art.17

Suddivisione del territorio comunale

Art.18

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

Art.19

Criteri per la determinazione della superficie occupata

Art.20

Particolari tipologie di occupazioni e criteri di determinazione della relativa superficie

Art.21

Determinazione della misura della tariffa

Art.22

Occupazioni non assoggettate al canone

Art.23

Canone per occupazioni permanenti

Art.24

Canone per occupazioni temporanee

Art.25

Canone occupazione da parte di aziende erogatrici pubblici servizi

Art.26

Canone per la determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo

Art.27

Modalità e termini per il pagamento del canone

Art.28

Sanzioni

Art.29

Accertamento, riscossione coattiva e rimborsi

Art.30

Funzionario responsabile

Art.31

Disciplina transitoria

Art.32

Entrata in vigore del regolamento

.....

Tabella A

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI